

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 17 del D.L. n 9/2020 e dell'art. 22 del D.L. 18/2020)

Il giorno 20 del mese di aprile dell'anno 2020, a seguito di regolare convocazione, si sono riunite:

- HAVI Logistics S.r.l., rappresentata da Nerio Zurli, assistita dal Consulente del Lavoro Andrea Zini dell'Ordine di Modena e da Isa Neri, responsabile del personale;

- la R.S.A. Giuseppe Brunese, Fausto Francesconi, Alessandro Pibiri, Angelo Vallone, Miyalla Germain Quattara, Giuseppe Antonino Lops, Fabio Zecchini;

- le OO.SS. di categoria: FILCAMS CGIL nazionale e territoriale nelle persone di Olandina Laviola, FISASCAT CISL nazionale e territoriale, UILTuCS UIL nazionale e territoriale,

Premesso

a) che Havi Logistics S.r.l., con sede in Bomporto (MO), via Aldo Moro 31, codice fiscale 01388080218, matricola INPS n. 5005700823, operante nel settore Logistica, con un organico complessivo di n. 330 unità lavorative, di cui 17 part-time, alle quali applica il CCNL Terziario Distribuzione Servizi - Confcommercio, lavoratori così suddivisi nelle seguenti unità aziendali: Bomporto (MO) n. 185, Monterotondo (RM) n. 65 e Lodi (LO) n. 80, in data 14 marzo 2020, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi del D.L. n°18/2020 art. 19, in favore di n. 324 lavoratori dipendenti complessivi;

b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 a livello nazionale e degli effetti prodotti su ordinativi e commesse, con successivo fermo attività, causato prima dalla limitazione degli orari di apertura di ristoranti e bar, e successivamente con la loro completa chiusura, tali esercizi pubblici costituiscono il 100% della clientela di HAVI Logistics;

c) che il datore di lavoro ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale) e che l'art. 22, comma 1, del D.L. 18/2020, prevede che, per i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ordinari per sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso alla CIGD;

d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato, nel quale sono evidenziati lavoratori a termine e lavoratori intermittenti, erano in forza alla data del 17 marzo 2020;

e) che i lavoratori a termine, ricompresi nell'allegato elenco, avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, data specificata nell'allegato;

f) che i lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti, e che tali giornate sono specificate nell'allegato elenco;

g) che, in base all'accordo 10 dicembre 2019, il ramo d'azienda "Trasporti", di proprietà di Havi Logistics S.r.l., è stato ceduto ad HAVI Transport Services S.r.l., e che dal giorno 1° aprile 2020, n. 108 lavoratori

sono stati trasferiti a detta ultima società, ex art. 2112 codice civile; detti lavoratori saranno in carico, e quindi compresi nel presente accordo di CIGD, sino alla data del 31 marzo 2020 e successivamente saranno tutelati dagli ammortizzatori sociali utilizzabili da HAVI Transport Services S.r.l., quest'ultima azienda, per voce dei rappresentanti presenti, comunica di aver già attivato e sottoscritto accordo CIGO in data 2 aprile 2020, con decorrenza dal 16 marzo 2020, per tutto il personale in forza, compreso il personale ceduto in data 1° aprile 2020;

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) la RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla CIGD prevista dall'art 22 del D.L. n. 18/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 4) ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 5) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della CIGD e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che **il datore di lavoro formuli istanza alle Regioni Emilia Romagna, Lazio e Lombardia, ciascuna per i lavoratori nelle stesse regioni occupati**, per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata, salvo normativa al momento non esistente che permetta di effettuare unica richiesta nazionale al Ministero del lavoro o ad altro ente statale appositamente individuato;
- 6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori, per un periodo massimo di 13 settimane per Bomporto e Lodi e 9 settimane per Monterotondo, secondo le attuali disposizioni vigenti, decorrente dal 16/03/2020 al 31/08/2020 per l'unità aziendale di Bomporto (MO); 13 sett. decorrente dal 16/03/2020 al 31/08/2020 per l'unità aziendale di Monterotondo (RM); 9 sett. decorrente dal 16/03/2020 al 31/08/2020 per l'unità aziendale di Lodi (LO) 13 sett.
Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 7) La richiesta interesserà un numero massimo di 324 addetti, di cui 17 part-time; su un totale complessivo di 330 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente; detti lavoratori sono suddivisi, rispettivamente: n. 179 Bomporto (MO) Regione Emilia-Romagna, n. 65 Monterotondo (RM) Regione Lazio, n. 80 Lodi (LO) Regione Lombardia;
- 8) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione; **HAVI Logistics si impegna a presentare le domande di CIGD alle regioni indicate al punto 7) e per i lavoratori per ciascuna regione indicati, se non verranno emanate diverse istruzioni da parte del Ministero del lavoro;**

- 9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 10) Le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, compreso il TFR, matureranno per intero;
- 11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020;
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'"emergenza epidemiologica COVID-19";
- 13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma si impegnano a consentire anche successivamente che le OO.SS. firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori. L'azienda si impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OO.SS. firmatarie.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

p. HAVI Logistics S.r.l.

Isa Neri - Responsabile Personale

Dott. Andrea Zini - Consulente del Lavoro

OO.SS.

FILCAMS - CGIL

Commercio - Turismo - Servizi

Piazza Garibaldi, 346 - 00187 ROMA

Tel. 06 326741 - Fax 06 3265187

RSA